

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 6.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELLECA ROBERTO [Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl], SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL - (nota n. 12591/576pf17-186C/GP/ma del 30.05.2018).**

#### **Il fatto**

Il calciatore Ameth Fall, all'epoca del fatto calciatore tesserato con la Società ASD Como 1907, partecipante al Campionato Serie D stagione 2017/2018, con due distinte mail del 18.12.2017 denunciava alla Procura Federale che la suddetta Società lo aveva sospeso dall'esercizio dell'attività sportiva, lo aveva messo fuori rosa e, nel contempo, gli aveva chiesto la immediata restituzione dell'appartamento ove viveva e che la Società gli aveva messo a disposizione; denunciava altresì che la Società gli aveva impedito di ricorrere al fisioterapista sociale per la cura di un infortunio che egli aveva subito.

Alla denuncia venivano allegati files audio e video, che comprovavano – a parere del denunciante – tutto ciò che era accaduto.

La Procura Federale, svolta l'istruttoria, accertava che in effetti il calciatore era stato messo fuori rosa ed era stato costretto ad allenarsi con la squadra Juniores; che, tuttavia, non era stato possibile accertare le motivazioni di tale provvedimento; che il calciatore aveva beneficiato da parte della Società di un trattamento economico elevatissimo se raffrontato alla categoria nella quale militava la Società; che tra il calciatore e la Società erano stati stipulati più accordi economici, il primo, redatto sull'apposito modello Federale che prevedeva il pagamento di € 28.158,00 lordi l'anno; il secondo, redatto su carta libera, che impegnava la Società a concedere al calciatore un appartamento ed un pasto di ristorante; il terzo, con il quale la Società si obbligava a riconoscere al calciatore un importo variabile da € 10.000,00 a € 20.000,00 in relazione ai goals che il calciatore sarebbe riuscito a realizzare nelle gare ufficiali ed altro importo variabile da € 5.000,00 a € 10.000,00 in relazione al numero degli assisti decisivi, da 10 a 20, che il calciatore avrebbe effettuato sempre nelle gare ufficiali; il

quarto, con il quale la Società si obbligava a corrispondere al calciatore l'importo di € 4.000,00 a titolo di indennità per l'anticipato svincolo ed il calciatore a sua volta si obbligava a restituire alla Società i tre assegni di complessivi € 22.000,00, che aveva ricevuto in precedenza dalla Società contestualmente alla sottoscrizione del primo accordo economico. Solo il primo dei quattro atti veniva depositato presso la Lega competente, mentre non venivano depositati tutti gli altri, perché le parti avevano pattuito di rinunciare per tali atti alle formalità ed al rispetto della normativa Federale.

Veniva altresì accertato nel corso dell'attività istruttoria che il Sig. Roberto Felleca, amministratore delegato della Società, che aveva sottoscritto i contratti di che trattasi, per sua stessa ammissione aveva firmato e consegnato al calciatore i tre suddetti assegni postdatati, che poi il calciatore gli aveva restituito.

Risultavano così implicati nella vicenda il Felleca, l'Ameth Fall e inoltre certo Sig. Ninni Corda, allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato con la Società Como nella stagione sportiva 2017/2018, per il ruolo che egli aveva avuto nella vicenda stessa e che era stato descritto dal calciatore.

A seguito della notifica della comunicazioni di conclusione delle indagini, il calciatore Ameth Fall raggiungeva con la Procura Federale un accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS.

La posizione del Sig. Ninni Corda, con separato provvedimento, era dalla Procura Federale rimessa alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, competente a decidere.

### **Il deferimento**

La Procura Federale, acquisiti anche altri atti e documenti oltre a quelli sopra descritti, sentite le persone coinvolte nel caso, tra cui alcuni dirigenti della Società a conoscenza dei fatti, accertato che il calciatore era stato svincolato dalla Società Como e che nell'attualità risultava tesserato per altra Società, deferiva a questo Tribunale il Sig. Roberto Felleca, amministratore delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl, al quale contestava la violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione: 1°) agli artt. 94 e 94 ter NOIF e 43 Regolamento LND, per aver stipulato con il calciatore Ameth Fall quattro scritture private non depositate, di cui due in data 22.09.2017, integrative dell'accordo economico ufficialmente depositato, relative la prima a premi di rendimento e la seconda a vitto ed alloggio, una terza, sempre in data 22.09.2017, relativa alla possibilità di risoluzione anticipata del contratto e l'ultima, in data 15.12.2017, con riconoscimento di un importo in denaro a titolo di indennità per l'anticipato svincolo, esplicitamente apponendo, nei predetti atti, la clausola che le parti in relazione al presente accordo rinunciavano fin d'ora alle formalità ed al rispetto della normativa Federale, nonché per aver sottoscritto e rilasciato al Sig. Ameth Fall, a garanzia degli impegni economici assunti, tre assegni bancari con data successiva a quella di sottoscrizione (cd. post-datati); 2°) all'art. 91 NOIF per aver posto fuori rosa della prima squadra il calciatore Ameth Fall senza giustificato motivo, facendolo allenare con la Juniores e negando allo stesso, a seguito di infortunio occorsogli in allenamento, anche la prima assistenza medica e fisioterapica.

Veniva altresì deferita la Società ASD Como 1907 Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte contestate all'amministratore delegato Sig. Roberto Felleca ed ai due tesserati Sigg.ri Ninni Corda ed Ameth Fall.

### **Le memorie difensive**

Il Sig. Roberto Felleca e la Società ASD Como 1907 Srl hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, con le quali hanno chiesto il proscioglimento.

Il Felleca, in particolare, dopo aver sostanzialmente trascritto le dichiarazioni che lui stesso aveva rilasciato alla Procura Federale ed aver riportato anche quelle dei Sigg.ri Maurizio Barcellandi, dirigente accompagnatore della Società e del Sig. Antonio Andreucci, ha dedotto che era stato il calciatore che agli inizi del dicembre 2017 aveva comunicato alla Società di voler andare via, in quanto si sentiva a disagio sul piano tecnico ed ambientale; che il calciatore sempre in quel periodo aveva offeso la Società e la sua dirigenza a mezzo della stampa locale e del proprio Facebook; che per queste ragioni la Società aveva deciso di far allenare il calciatore con la rappresentativa Juniores, escludendolo dalle sedute della formazione maggiore; che le chiavi di accesso all'appartamento era stato richieste al calciatore dal team manager Barcellandi allo scopo di predisporre in tale appartamento la sistemazione di altri tesserati una volta che il calciatore si fosse trasferito altrove; che nessuno era a conoscenza dell'infortunio lamentato a posteriori dal calciatore e che non sussisteva prova dell'asserito rifiuto della Società a prestare allo stesso le relative cure mediche; che gli assegni consegnati al calciatore contestualmente al suo tesseramento erano titoli a garanzia del corrispettivo pattuito con l'accordo economico regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale e che, quindi, non avevano intenti o funzioni contrari alla legge; che le scritture private erano tutte a favore del calciatore ed erano state dal calciatore pretese a sua tutela al momento della stipula del vincolo sportivo.

La Società ASD Como 1907 Srl ha sostanzialmente esposto la stessa difesa del Felleca ed è pervenuta alle medesime conclusioni.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione del 5 luglio 2018 sono comparsi la Procura Federale e le parti deferite, le quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Roberto Felleca, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), ammenda di € 9.500,00 (euro novemilacinquecento), il tutto diminuito di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 7.000,00 (euro settemila); per la Società ASD Como 1907 Srl, sanzione base ammenda di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Roberto Felleca e la Società ASD Como 1917, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Roberto Felleca, nella qualità come in atti, inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 7.000,00 (euro settemila); a carico della Società ASD Como 1917 Srl ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

**(227) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO (all'epoca dei fatti Consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante p.t. della Società US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12455/1246pf17-18GP/GT/ag del 28.05.2018).**

### **Il fatto**

La Società Parma Calcio 1913 Srl in data 24 aprile/7 maggio 2018 presentava alla Procura Federale un esposto contro il Sig. Maurizio Zamparini, nella qualità di Presidente della US Città di Palermo Spa, a motivo delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in relazione alla gara di Serie B Parma Calcio 1913 Srl - US Città di Palermo Spa disputata il 2 aprile 2018, che l'esponente riteneva essere lesive della propria immagine e della sua reputazione sportiva, nonché della credibilità e della regolarità dell'intero Campionato, alle quali le dichiarazioni si riferivano e che coinvolgevano l'intera categoria arbitrale e le stesse istituzioni calcistiche.

Nell'esposto, che era inviato ai fini della conoscenza alle Presidenze di FIGC e LNP/B, venivano riportate siffatte dichiarazioni, poi puntualmente riprese nel deferimento di che trattasi, che erano del seguente tenore:

*“contro il Parma una partita che temevo molto per quello che è successo, la temevo molto perché sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino; se andate a vedere la partita dello scorso anno per l'accesso alla serie B, tra Pordenone e Parma, è successa la stessa cosa che è accaduta nella sfida di ieri sera. Per cui, quando un arbitro fa un errore è un errore, quando ne fa uno, due, tre, tutti contro il Palermo, bisogna che qualcuno vada a vedere ed indagheri. Io sono da 35 anni nel calcio e ieri sera abbiamo subito una porcheria ... qualcuno della Procura Federale indagheri e veda ..... speriamo che ci lascino giocare al calcio e non ci condizionino come ieri sera ..... quando vedi una squadra che viene aiutata come è stato fatto con Parma ieri sera, sono molto preoccupato; questo non è più calcio, quello che è successo ieri sera turba, dopo tutto il lavoro che noi facciamo e soprattutto la lealtà che noi portiamo sul campo. Il goal dell'andata di Gagliolo era irregolare, il fallo c'era. Ne ho subito di tutti i colori nel calcio, ma non in Serie B. Contro Milan e Juventus subivamo la sudditanza, che poi si è trasformata in Calciopoli. L'anno scorso per Parma - Pordenone ho visto cose scandalose, questa settimana avrei voluto fare qualcosa per fare in modo che certe cose non accadessero e invece si sono verificate. La reazione del Parma non è normale, dovrebbero mettersi la coda tra le gambe e stare zitti. La posizione dei cronisti mi ha fatto stare male, si pensa alla posizione di Calaiò e non al fuorigioco di Lucarelli, il rigore su Nestorovski inoltre è vergognoso. Sul primo goal del Parma il guardalinee alza la bandierina, è un errore tecnico quasi da chiedere l'annullamento della partita (e) il rigore contro il Pescara, parato da Pomini, era fallo a nostro favore perché il giocatore è entrato a gamba tesa su Rajkovic. Mi rimane sullo stomaco ma può succedere. Col Parma è diverso. Seguo il calcio da 30 anni e sono cose che non riesco a digerire, incompatibili con lo sport”.*

Precisava l'esponente che le dichiarazioni del Sig. Zamparini erano apparse sul sito [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it) del 3 aprile 2018 e che lo stesso Zamparini il 13 aprile 2018 aveva rilasciato un'ulteriore intervista di identico tenore.

Nell'esposto si eccepiva la violazione degli artt. 1bis e 5 CGS, con ricaduta in termini di responsabilità oggettiva sulla US Città di Palermo ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

### **Il deferimento**

La Procura Federale in data 28 maggio 2018, rilevata la esistenza delle dette dichiarazioni, preso atto di un articolo pubblicato il 13 aprile 2018 sul sito [www.mediagol.it](http://www.mediagol.it) contenente tali dichiarazioni, vista la comunicazione di conclusioni delle indagini notificata il 15 maggio 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Maurizio Zamparini, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore della US Città di Palermo, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 5 e 5 comma 1 CGS, per avere lo stesso, a mezzo di personali interviste riportate il 3 aprile 2018 e 13 aprile 2018 sul sito [www.mediagol.it](http://www.mediagol.it), poi pubblicate sul quotidiano Giornale di Sicilia, adombrato sospetti ed ipotizzato condizionamenti in relazione al comportamento degli arbitri in gare disputate dalla Società Parma Calcio 1913 Srl, nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive

della reputazione della terna arbitrale della gara Parma Calcio 1913 Srl - US Città di Palermo Spa del 2 aprile 2018.

Veniva altresì deferita la Società US Città di Palermo Spa in relazione agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e per i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dallo Zamparini, nella qualità di cui sopra.

### **Le memorie difensive**

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, a mezzo delle quali hanno chiesto il proscioglimento.

Il Sig. Zamparini ha dedotto che le dichiarazioni che gli erano state attribuite costituivano espressioni del diritto di manifestazione del pensiero e di critica; che da parte della Procura vi era stata la mancata produzione di copia dell'articolo del Giornale di Sicilia al quale la Procura si era riferita; che le dichiarazioni non avevano alcunché di lesivo e che, peraltro, avevano avuto una limitata diffusione mediatica, in quanto i siti internet richiamati nel deferimento riguardavano solo ed esclusivamente la squadra di calcio del Palermo.

Dello stesso tenore le deduzioni difensive della Società.

### **Il dibattimento**

Alla riunione fissata per il dibattimento è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Maurizio Zamparini l'inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila); a carico della Società US Città di Palermo Spa l'ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila).

Sono comparsi i deferiti nella persona del loro difensore, il quale ha discusso il deferimento, riportandosi alle memorie ed insistendo per il proscioglimento.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È stato evidenziato in procedimenti di natura disciplinare speculari al presente caso che l'art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell'ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell'ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell'art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all'art. 1 bis comma 5 (comma 2); infine, che l'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato (comma 3).

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

La norma, che si riconduce, pur ampliandone la portata, all'art 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30.10.2012, trova riscontro nel caso in esame, ben potendo rientrare le dichiarazioni di cui si discute nell'ambito dell'art. 5 comma 1 CGS; esse, peraltro, non sono state smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto.

Tuttavia, non può non rilevarsi la mancanza di prova certa sulla diffusione delle dichiarazioni e sulla loro conseguente conoscibilità da parte di un pubblico, più o meno vasto.

Infatti, nel mentre non risulta esistente in atti la copia del Giornale di Sicilia, citata nel deferimento e sulla quale si asserisce che sarebbe avvenuta la pubblicazione delle dichiarazioni del deferito, l'indicazione – contenuta nel deferimento stesso – del sito *www.mediagol.it*, sul quale il deferito avrebbe in due distinte circostanze rilasciato altrettante interviste contenenti le dichiarazioni in oggetto, non sembra assicurare e nemmeno ipotizzare la potenziale diffusione richiesta dal comma 4 dell'art. 5 CGS, per cui si ritiene che la previsione normativa non si sia nel caso di specie effettivamente concretizzata, così come è stato eccepito dalla difesa dei deferiti.

Inoltre, una ulteriore criticità del procedimento può cogliersi nel fatto che le dichiarazioni del deferito non sembrerebbero essere state rilasciate in un unico contesto, come è riportato nel deferimento, bensì in circostanze diverse, per cui mancherebbe quella unicità di espressioni, di giudizi e quindi di contenuti, nei quali cogliere la violazione del precetto normativo in merito alla rilevanza disciplinare ed alla capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione.

Il deferimento, che appare appiattito sulla denuncia della Società Parma Calcio 1913, va pertanto rigettato, non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 5 comma 4 CGS, con conseguente proscioglimento di entrambi i deferiti.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare respinge il deferimento a carico del Sig. Maurizio Zamparini e della Società Città di Palermo Spa.

### **(237) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL'11.5.2018.**

Con ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (d'ora in poi CGS), depositato in data 10.6.2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (d'ora in poi LNPB), in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nicoletta ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l'annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019.

Parte ricorrente lamentava che, al paragrafo III del comunicato ufficiale sia stato stabilito che la seconda squadra, al termine del campionato di Serie C potrà essere promossa al campionato di serie B, con la conseguenza che sin dal campionato 2019/2020 una seconda squadra potrebbe partecipare al campionato di Serie B.

Con il predetto ricorso, regolarmente notificato alla FIGC ed al Commissario Straordinario, parte ricorrente, dopo avere argomentato in ordine all'incidenza del progetto seconde squadre

nel campionato di Serie B e sulle ripercussioni economico-finanziarie che tale novità apporterebbe, ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

- la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. g), dell'art. 13 comma 2 e dell'art. 27 comma 3 lett. d) dello Statuto Federale che prevedono che l'adozione di determinati provvedimenti incidenti sull'ordinamento e delle formule dei campionati, debba essere effettuata d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, cosa non avvenuta nel caso di specie;
- la violazione dell'art. 7 dello Statuto Federale nella parte in cui vieta partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo in via diretta o indiretta in più Società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto;
- la violazione dell'art. 50 comma 2 delle NOIF che l'organizzazione dei campionati è demandato alle Leghe ed al fatto che la delibera di modifica dell'ordinamento dei campionati dovrebbe entrare in vigore a partire dalla seconda stagione sportiva successiva a quella della data della sua adozione.
- l'abuso del diritto e l'eccesso di potere del Commissario Straordinario.

Si è costituita in giudizio la FIGC con memoria depositata in data 28.6.2018, con il patrocinio degli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della LNPB in ragione di quanto previsto dall'art. 31 del CGS CONI che legittima a ricorrere avverso le delibere del Consiglio Federale solo i componenti assenti o dissenzienti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei conti; nel caso di specie non sarebbero individuabili soggetti dissenzienti all'interno del Consiglio Federale, in quanto il Commissario Straordinario impersona l'intero Consiglio Federale.

Sotto altro profilo ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere in quanto la delibera impugnata non produrrebbe effetti immediatamente lesivi nei confronti della LNPB.

Nel merito ha confutato i motivi di ricorso formulati dalla LNPB.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 6 luglio 2018 i legali di parte hanno insistito per l'accoglimento delle istanze formulate negli atti difensivi.

### **I motivi della decisione**

Alla luce degli atti il Collegio ritiene che l'eccezione formulata dalla difesa della FIGC, relativa all'assenza di interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della LNPB sia fondata.

Non vi è dubbio, infatti che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di un'autonoma attitudine lesiva nei confronti del ricorrente.

La LNPB, infatti, a parte alcune considerazioni che appaiono del tutto astratte e sfornite di prova concreta circa le gravi ripercussioni economiche che le Società attualmente facenti parte della Serie B subirebbero da siffatto provvedimento, non indica alcun effettivo interesse, in capo alle Società dalla stessa rappresentate, che risulti immediatamente intaccato dal provvedimento commissariale.

Al momento, infatti, il campionato di Serie B non risulta modificato in alcun modo dalla delibera impugnata che si limita a fissare dei criteri generali, inadonei ad incidere con immediata efficacia lesiva sull'interesse dei ricorrenti in quanto, come osservato dalla difesa della FIGC, al momento della proposizione ricorso si disconosce:



- se nella stagione sportiva prossima si verificheranno le condizioni previste dalla delibera commissariale e se ci saranno squadre militanti nel campionato di Serie A interessate all'iscrizione delle loro seconde squadre al campionato di Lega Pro;

- se, al termine della prossima stagione sportiva vi saranno cosiddette seconde squadre che matureranno l'eventuale promozione in serie B.

Trattasi, pertanto, di eventi, allo stato, incerti, così come al momento sono incerti, in quanto non concretamente dimostrati, i supposti effetti negativi – di carattere, fra l'altro, metagiuridico, che il provvedimento impugnato avrebbe sul campionato di Serie B.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha specificato che “...*Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura, lesione giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 febbraio 2005, n. 1046)...*” (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 5 dicembre 2008, n. 2282).

Trattandosi, anche in tal caso di giudizio di natura impugnatoria, deve ritenersi che analoghi principi debbano essere applicati nell'ambito del diritto sportivo.

Giova evidenziare, inoltre, che anche il Consiglio di Stato ha recentemente sostenuto che “...*In assenza di qualsiasi supporto, probatorio o anche solo argomentativo, in rapporto a quanto sopra...detta legittimazione attiva non può essere riconosciuta, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Solo provvedimenti successivi, allo stato non obbligati né prevedibili, potrebbero infatti comportare per gli originari ricorrenti, o solo per alcuni di essi, quella lesione attuale dell'interesse protetto, che consente l'esercizio dell'azione, anche con eventuale contestazione degli atti presupposti.*”

Né può negarsi che il provvedimento impugnato ha fissato dei principi generali che solo nel caso eventuale di concreta applicazione, potranno ritenersi ipoteticamente lesivi nei confronti di coloro che saranno, in quel momento affiliati alla LNPA.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso per i motivi suesposti.

**(236) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOPADRE MASSIMILIANO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), GORETTI ROBERTO (all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica della Società AC Perugia Calcio Srl), PERCASSI LUCA (Presidente della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), SARTORI GIOVANNI (all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA - (nota n. 13057/571pf17-18GP/GC/blp del 07.06.2018).**

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale, visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 571pf17-18 avente ad oggetto: "Esposto della Società ACF Fiorentina Spa relativo ad accordi tra le Società AC Perugia Calcio Srl ed Atalanta Bergamasca Spa, riguardanti trasferimenti di calciatori al fine di eludere, secondo l'esponente, obblighi contrattuali in capo alla Società umbra, con riferimento in particolare ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre";

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, tutti specificamente individuati in deferimento;

rilevato che il procedimento trae origine da un esposto presentato, alla Procura Federale, dalla Società AC Fiorentina Spa (di seguito anche "Fiorentina") in data 04.12.2017, avente a oggetto presunti accordi di trasferimento di calciatori conclusi tra le Società AC Perugia Calcio Srl (di seguito anche "Perugia") e Atalanta Bergamasca Calcio Spa (di seguito anche "Atalanta") realizzati determinando un danno economico nei confronti della Società esponente Fiorentina, che ha sostenuto di avere trasferito in data 1.8.2016 il calciatore Gianluca Mancini a titolo definitivo e gratuito al Perugia (peraltro già preso in prestito nella precedente stagione sportiva 2015/16 con diritto di opzione e contro opzione), pattuendo la corresponsione di un premio di rendimento in proprio favore, in caso di futura cessione dello stesso, pari al 50% dell'importo del prezzo di rivendita del calciatore; ma che il successivo trasferimento del Mancini dal Perugia all'Atalanta sarebbe stato simulatamente ribassato a fronte di un incremento del corrispettivo di trasferimento legato al calciatore Alessandro Santopadre, giocatore con un valore di mercato ritenuto indubbiamente minore;

atteso che a sostegno di tale asserzione, la Fiorentina ha evidenziato che:

le cessioni dei due calciatori, Mancini e Santopadre, hanno avuto luogo nella stessa fase di mercato, a pochi giorni di distanza, e tra le medesime Società calcistiche;

le notizie di stampa specializzata sul trasferimento stimavano il costo dell'operazione di trasferimento del Mancini intorno ad € 1.500.000,00, di gran lunga superiore a quello di € 200.000,00 indicato in contratto;

sul sito internet "Transfermarkt", il valore di mercato di Alessandro Santopadre era stimato intorno a € 75.000,00, mentre la cessione del calciatore all'Atalanta sarebbe avvenuta per un prezzo di € 1.000.000,00;

il Presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre (oltre tutto padre del calciatore Alessandro Santopadre), poche settimane dopo la cessione di Mancini, durante una conferenza stampa in merito all'esito delle operazioni di mercato del mese di gennaio 2017, avrebbe dichiarato: "*i soldi di Mancini sono già stati reinvestiti su Terrani, Forte (in quanto è un prestito oneroso) e Mustacchio*"; posto che le stime di mercato, sempre tratte dal sito Transfermarkt, all'epoca dei fatti valutavano Giovanni Terrani (nato il 12 ottobre 1994) circa € 325.000,00, Francesco Forte (nato il 01 maggio 1993) circa € 350.000,00, e Mattia Mustacchio (nato il 17 maggio 1989) circa € 500.000,00, l'ammontare derivante dalla cessione di Mancini (€ 100.000,00) sarebbe risultato evidentemente troppo esiguo per aver contribuito in maniera apprezzabile alle summenzionate operazioni di mercato;

atteso che, a seguito della ricezione dell'esposto, venivano svolte le più opportune indagini in merito a quanto riferito, mediante l'acquisizione di tutti i documenti utili nonché l'audizione dei

soggetti interessati: a) Luca Percassi, all'epoca dei fatti Presidente della Atalanta Bergamasca Calcio Spa; b) Gianluca Mancini, calciatore attualmente tesserato per la Società Atalanta; c) Giovanni Sartori, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta; d) Stefano Castelnuovo, all'epoca dei fatti procuratore sportivo del calciatore Gianluca Mancini; e) Alessandro Santopadre, calciatore attualmente tesserato per la Società AC Perugia Calcio; f) Massimiliano Santopadre, all'epoca dei fatti Presidente del Perugia; g) Roberto Goretti, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica del Perugia; i quali hanno riferito in conformità alle deposizioni rese in atti;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 19.4.2018;

preso atto che gli interessati, in proprio e in qualità, hanno tutti eletto domicilio presso i loro rispettivi difensori facendo richiesta di acquisizione degli atti del procedimento; e che alcuni degli stessi hanno dichiarato la propria disponibilità a essere ascoltati;

rilevato che l'esito della complessiva attività di indagine ha confermato tutte le emergenze trascritte in deferimento e attribuite a ogni singola posizione, in conformità allo specifico capo di incolpazione che prevede anche la responsabilità diretta e oggettiva delle Società AC Perugia Calcio Srl e Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta ai propri Presidenti e tesserati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;

visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS,

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:

- Santopadre Massimiliano, nella sua qualità di Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl, nonché amministratore delegato della stessa all'epoca dei fatti:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell'importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della Società AC Perugia Calcio Srl i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la Società

Atalanta Bergamasca Calcio Spa rispettivamente in data 12.1.2017 e 24.1.2017, in misura non corrispondente al vero e, più in particolare, la cessione del calciatore Gianluca Mancini al prezzo di € 200.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 500.000,00, nonché la cessione del calciatore Alessandro Santopadre al prezzo di € 1.000.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sempre sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 100.000,00;

- Goretti Roberto, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica della Società AC Perugia Calcio Srl,

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell'importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

- Percassi Luca, nella sua qualità di Presidente della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa nonché amministratore delegato della stessa, all'epoca dei fatti:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la Società AC Perugia Calcio Srl indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell'importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la Società AC Perugia Calcio Srl indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la Società AC Perugia Calcio Srl rispettivamente in data 12.1.2017 e 24.1.2017, in misura non corrispondente al vero e, più in particolare, la cessione del calciatore Gianluca Mancini al prezzo di € 200.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 500.000,00, nonché la cessione del calciatore Alessandro Santopadre al prezzo di € 1.000.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sempre sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 100.000,00;

- Sartori Giovanni, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la Società AC Perugia Calcio Srl indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell'importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all'effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

- la Società AC Perugia Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dal proprio responsabile dell'area tecnica, così come descritti ai punti 1) e 2) che precedono;

- la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dal proprio responsabile dell'area tecnica, così come descritti ai punti 3) e 4) che precedono.

### **Le memorie**

La difesa dei Sig.ri Massimiliano Santopadre e del Perugia Calcio formulava la eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per la omessa audizione del Sig. Massimiliano Santopadre in presenza di una specifica e tempestiva richiesta in tal senso; nel merito chiedeva il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il Sig. Roberto Goretti insisteva anch'esso per il proprio proscioglimento.

La difesa dei Sig.ri Luca Percassi, Giovanni Sartori e Atalanta Bergamasca Calcio producendo una Perizia di stima redatta dal Dott. Claudio Garzelli in tema di valori di mercato riferita ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, concludeva per l'integrale proscioglimento dei prevenuti.

### **Il dibattimento**

La Procura Federale, dopo ampia discussione, formulava le seguenti conclusioni:

- mesi 9 (nove) di inibizione ciascuno per i Sig.ri Massimiliano Santopadre e Roberto Goretti;
- € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda per la AC Perugia Calcio Srl;
- mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno per i Sig.ri Luca Percassi e Giovanni Sartori;
- € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda per la Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

La difesa dei Sig.ri Massimiliano Santopadre, Roberto Goretti e Perugia Calcio rinunciava alla eccezione procedurale spiegata nella memoria difensiva, articolando la richiesta di proscioglimento dei deferiti.

La difesa dei Sig.ri Luca Percassi, Giovanni Sartori e Atalanta Bergamasca Calcio concludeva anch'essa per il proscioglimento dei deferiti.

### **I motivi della decisione**

La Procura Federale espone un quadro accusatorio concernente la valutazione economica delle operazioni di mercato intercorse tra le Società Perugia e Atalanta, con riferimento ai due giocatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, assumendo che i valori del trasferimento (€ 200.000,00 per Mancini ed € 1.000.000,00 per Santopadre) non sarebbero risultati congrui rispetto all'effettivo prezzo di cessione: il primo per difetto, il secondo per eccesso. Adducendo quindi una serie di criteri comparativi provenienti da fonti ritenute ufficiali, quantomeno attendibili, deferiva i prevenuti ciascuno per la trascritta violazione. Ritiene tuttavia il Tribunale che il deferimento sia infondato nel suo complesso, poiché carente nel progetto istruttorio.

In ordine alla eccezione procedurale di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento spiegata dalla difesa (di Perugia e Santopadre) per la omessa audizione del Sig. Massimiliano Santopadre in presenza di una specifica richiesta in tal senso, è opportuno rilevare preliminarmente che detta carenza in rito è stata rinunciata dalla difesa stessa, in sede di udienza.

In punto di merito, il Tribunale non può esimersi dal constatare lo stridente contrasto rinvenibile nella struttura processuale delle rispettive posizioni in tema di congruità valutativa delle operazioni di mercato, poiché le diverse e contrapposte fonti di comparazione conferiscono al tema un quadro estremamente complesso e divergente. Giova anzitutto premettere che secondo quanto emerge dalla Relazione Conclusiva del Procuratore Federale del 21/03/2018, entrambe le cessioni in esame (riferite ai citati calciatori: Mancini dal Perugia all'Atalanta e Santopadre dall'Atalanta al Perugia) non costituiscono una consecutio, bensì due autonome operazioni di mercato; consegue che la trattazione della materia sarà giudicata singolarmente.

Per ciò che attiene la valutazione del calciatore Gianluca Mancini ceduto dal Perugia all'Atalanta, sostiene la Procura che il calciatore aveva già maturato un elevato valore di

assoluto rispetto, grazie alla importante presenza in numerose gare nei campionati superiori, con la convocazione nella squadra Nazionale di categoria. La replica della difesa risulta affidata al concetto storico secondo il quale la effettiva valutazione del giocatore doveva essere contestualizzata al giorno del trasferimento (gennaio 2017), posto che il Perugia aveva precedentemente acquisito il giovane atleta dalla Fiorentina (Società di provenienza) all'esito di una serie di infortuni e con scarsa prospettiva di carriera che non lasciava intuire un roseo futuro sportivo. In tal senso il criterio oggettivo di valutazione della Procura Federale doveva essere corroborato con valenza *ex tunc*, a maggior ragione ove si considerino il vaglio alla operazione di trasferimento Perugia/Atalanta a cura dell'Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale di Serie B del 27/03/17, e il controllo a cura dei preposti organi federali.

Per quanto riguarda la valutazione del calciatore Alessandro Santopadre, ceduto dall'Atalanta al Perugia, sostiene la Procura Federale che il calciatore non avrebbe affatto maturato, al tempo del trasferimento, meriti sportivi tali da giustificare l'elevato prezzo di compravendita pari € 1.000.000,00, in virtù della scarsa esperienza dovuta alla giovane età e alla mancata partecipazione a gare di campionato. La replica della difesa risulta affidata a concetti tecnici secondo i quali proprio la giovane età, il minimo compenso stipendiale, il ruolo di portiere e la imponente struttura fisica consentivano di parametrare una effettiva valutazione del giocatore in termini importanti e con una proficua prospettiva di carriera. In tal senso il criterio oggettivo di valutazione doveva essere ricondotto a un giudizio complessivo prospettico del giovane, a maggior ragione ove si consideri che nel medesimo tempo l'Atalanta aveva svolto similari operazioni di mercato riferite ad altro giocatore avente caratteristiche similari: il portiere Marco Carnesecchi, classe 2000, al prezzo di € 1.200.000,00.

La posizione della difesa risulta ulteriormente suffragata dalla perizia tecnica redatta dal Dott. Claudio Garzelli (e prodotta dalla difesa dell'Atalanta), che conclude per la congruità dei valori di mercato individuati dalle Società e riferite ai due calciatori, attraverso una puntuale analisi riferita a tutte le circostanze attribuibili ai parametri economici e valutativi ai quali le Società devono far riferimento per la corretta gestione del patrimonio giocatori, con richiamo alla disciplina del codice civile afferente all'istituto del bene immateriale.

L'attento esame dei parametri valutativi adottati da Procura Federale e difesa induce quindi a optare, in linea generale, per una conclusione motiva alquanto dubitativa che non consente di pervenire a un complessivo giudizio puntuale e inequivocabile, considerata la dubbia collocazione degli elementi pecuniari che lasciano ampio spazio a criteri empirici e soggettivi riferiti a plurime considerazioni di età, di ingaggio, di curricula sportivi e di quant'altro possa far parte di un parametro da negoziare ai fini della compravendita. Il Tribunale reputa dunque possibile che la valutazione di un giovane portiere a stipendio minimo, possa essere valutata in esubero rispetto a un criterio più prudentiale; così come un difensore infortunato possa essere penalizzato nel suo valore di trasferimento.

Questa è la estrema sintesi del pensiero maturato dal Giudicante a maggior ragione nel momento in cui la Procura Federale non è stata in grado di fornire un criterio valido e incontestabile su cui fondare le regole di mercato, o almeno un tema critico obiettivo sul quale basare in maniera incontestabile le violazioni contabili. Si osserva infine che tutte le

operazioni di trasferimento contestate, sono state effettuate attraverso le rituali procedure a cura della Lega di competenza, che non ha segnalato alcun genere di irregolarità.

Il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno del valore effettivo, impone al Tribunale di formulare il motivato giudizio di proscioglimento in applicazione della evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione. I prevenuti vengono quindi prosciolti in virtù dell'esplicato ragionamento logico giuridico che si rivela maggiormente equo e congruo in relazione alla specie, anche in applicazione del principio giuridico del favor rei.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare dichiara il proscioglimento di Santopadre Massimiliano, Goretti Roberto, Percassi Luca, Sartori Giovanni, Società AC Perugia Calcio Srl e Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Pubblicato in Roma il 12 luglio 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini